



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

44/18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 391 /DA del 02 AGO. 2024

Oggetto: Contenzioso **ALIBERTI SANTA C**/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 17816/2024 del CORTE DI CASSAZIONE solo per spese legali al distrattario Avv. **GIUSEPPE TRIBULATO**;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al CORTE DI CASSAZIONE RG 25920/2020 tra le parti ALIBERTI SANTA Cod.Fisc. LBRST52S55L950X c/CAS è stata emessa la sentenza n° 17816/2024 del 27/6/24, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento solo al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 3500,00 oltre accessori per complessivi € 5306,92 da distrarsi a favore del legale Avv. GIUSEPPE TRIBULATO, come da conteggio in calce, che determinano una spesa complessiva di € 5306,92;

Vista la PEC del 17/7/2024 l'avv. Tribulato ha notificato la suddetta Sentenza per chiederne il pagamento;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 5306,92 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", ;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 17816/2024 del 21/3/2024 del CORTE DI CASSAZIONE, il pagamento in favore del distrattario Avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato il 28/11/1969 a CATANIA cod. fisc. TRBGPP69S28C351W della somma di € 5306,92 compresa IVA e Rit.acc , come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

| | |
|--|--|
| | |
| Ordinanza Corte di Cassazione 17816/2024 | |
| Avv. Giuseppe Tribulato | |

| | | |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| Spese non impon. | | € 200,00 |
| Onorari | | € 3.500,00 |
| Spese generali | | € 525,00 |
| CPA | | € 161,00 |
| Tot. Imponibile | | € 4.186,00 |
| IVA 22% | | € 920,92 |
| Tot. Fattura | | € 5.306,92 |
| Ritenuta d'acconto 20% su € | 4.025,00 | € 805,00 |
| Netto da liquidare | | € 4.501,92 |



Numero registro generale 25920/2020

Numero sezionale 2846/2024

Numero di raccolta generale 17816/2024

Data pubblicazione 27/06/2024

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|-------------------------|------------------|
| ANNALISA DI PAOLANTONIO | Presidente |
| CATERINA MAROTTA | Consigliere |
| ANDREA ZULIANI | Consigliere |
| NICOLA DE MARINIS | Consigliere |
| FABRIZIO GANDINI | Consigliere-Rel. |

Oggetto:

LAVORO A
TERMINE

Ud.19/06/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25920/2020 R.G. proposto da:

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC dell'avvocato SALVATORE AMICO che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

ALIBERTI SANTA, domiciliata *ope legis* in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC dell'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO che la rappresenta e difende

-controricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 132/2020 depositata il 13/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza n.132/2020 pubblicata il 13.5.2020, ha accolto il gravame proposto da Santa Aliberti nella controversia con il Consorzio autostrade siciliane (d'ora innanzi: CAS). In integrale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato la illegittimità del termine apposto ai contratti in esecuzione dal 27.12.2007 al 9.2.2008 e dal 20.8.2008 all'8.10.2008 e la nullità, per difetto di forma, dei contratti a termine in esecuzione dall'11.7.2010 all'8.10.2010 e dal 6.8.2011 al 19.9.2011; ha inoltre condannato il CAS al risarcimento dei danni pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
2. La controversia ha per oggetto l'accertamento della nullità del termine apposto a quattro contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con il CAS, con la condanna al risarcimento dei danni in misura pari a 36 mensilità o, in subordine, alla indennità prevista dall'art.32 legge 04/11/2010, n.183, nella sua misura massima.
3. Il Tribunale di Messina rigettava le domande della Aliberti, ritenendo legittima l'apposizione del termine e la mancanza di prova dei danni asseritamente patiti dalla ricorrente.
4. La Corte d'appello ha rilevato che fossero stati prodotti in giudizio solo i contratti in esecuzione dal 27.12.2007 al 9.2.2008 e dal 20.8.2008 all'8.10.2008 e che con riferimento a tali contratti, la clausola «per sopperire a temporanee esigenze di servizio di esazione pedaggio» fosse illegittima, in quanto priva di specificità ed in violazione dei principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle clausole *per relationem*, siccome



priva di riferimento esplicito al CCNL o all'accordo sindacale del 2.10.2002 con il quale si erano convenuti i criteri di selezione per il personale stagionale di esazione.

5. Quanto alle conseguenze della illegittimità di tutti i contratti, la corte territoriale, in adesione al principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016, ha ritenuto l'applicabilità dell'art.32 comma 5 legge 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria e danno comunitario, senza necessità da parte del lavoratore di alcuna allegazione e prova circa uno specifico danno, ed ha liquidato il danno ex art.8 legge 15/07/1966, n. 604.

6. Per la cassazione della sentenza ricorre il CAS, con ricorso affidato ad un unico motivo. La Aliberti resiste con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il CAS deduce la violazione dell'art.36 comma 5 d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e dell'art.2697 cod. civ., e falsa applicazione dell'art. 32 comma 5 legge 183/2010, con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente proceduto ad applicare i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte per il caso di successione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato (Cass. Sez. U. 15/03/2016, n.5072) al diverso caso di quattro diversi contratti a termine, stipulati a molti mesi di distanza l'uno dall'altro.

2. Il ricorrente deduce che, non vertendosi in ipotesi di successione abusiva di contratti a termine, la Corte d'appello non avrebbe potuto applicare l'art.32 comma 5 legge 183/2010, ma avrebbe dovuto procedere secondo le regole generali previste in materia di ripartizione dell'onere della prova tra le parti, come previste dagli artt.2697 cod. civ. e 36 comma 5 d.lgs. 165/2001, allocando sul lavoratore l'onere di allegare e provare il danno.



3. Il motivo è inammissibile ex art.360 *bis* num.1) **cod. proc. civ.**, poiché la sentenza della Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

4. Come è noto in tema di successione di contratti a termine le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che: «54. L'art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. 368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007, stabilisce che "qualora per effetto di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato". 55. Tale norma, pertanto: 1) configura una nozione ampia di contratti a termine successivi; 2) prevede una misura che rientra nella lett. b) della clausola 5 dell'accordo quadro (durata massima complessiva dei contratti in successione) e 3) prevede la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato qualora sia stato superato il limite di durata massima. 56. La nozione di contratti a termine successivi è ampia perché relativa alla stipulazione di più contratti (quindi anche solo due), tra le medesime parti, per mansioni equivalenti (quindi non necessariamente le stesse mansioni) e, soprattutto, quali che siano gli intervalli di tempo tra un contratto e l'altro ("indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro")» (Cass., Sez. U. 5072/2016 *cit.*). Tali principi di diritto sono stati espressamente richiamati nella sentenza impugnata.

5. Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, si configura una successione di contratti a termine anche nel caso in cui tra l'uno e l'altro vi sia soluzione di continuità, perché anche in



questo caso sussiste la *ratio* di tutela imposta dal diritto eurounitario. Sul punto la Corte di Giustizia UE è costante nel ritenere che «il punto 1 della suddetta clausola ha lo scopo di attuare uno degli obiettivi perseguiti da tale accordo quadro, vale a dire limitare il ripetuto ricorso ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte a evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti [sentenza dell'11 febbraio 2021, M.V. e a., C-760/18, EU:C:2021:113, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]» (CGUE, settima sezione, 3.6.2021, C-326/19).

6. Giova rilevare che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (CES, CEEP e UNICE) ed attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nel dettare le disposizioni in materia di prevenzione degli abusi (clausola 5), prevede che: «Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati "successivi"; (...)» (cfr. il § 2 della clausola 5).

7. Il legislatore italiano, nel dare attuazione alla direttiva *de qua*, ha inteso attribuire rilevanza alla mancanza di soluzione di continuità tra i contratti a termine in successione solo con esclusivo riferimento al diverso tema della conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, «dalla data di stipulazione del primo contratto» (cfr. l'art.5 comma 4 d.lgs. 06/09/2001, n.368).

8. Deve pertanto concludersi che, ad ogni altro fine, il legislatore italiano abbia inteso dare attuazione alla direttiva 1999/70/CE nel senso di prevedere la messa in opera di misure efficaci, proporzionate e dissuasive in tutti i casi di successione nel tempo di contratti di lavoro a tempo determinato, ivi compreso il caso nei



quali tali contratti si trovino in soluzione di continuità **l'uno rispetto all'altro.**

9. Per l'effetto questa Corte ha già ritenuto, con orientamento al quale si intende dare continuità, che l'utilizzo abusivo del medesimo lavoratore con tipologie contrattuali a tempo determinato con cadenza annuale per un congruo numero di anni, sia pure con intervalli temporali tra di esse, configura l'impugnazione di una successione di contratti e non di singoli contratti, che si pone in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE e comporta il riconoscimento del «danno comunitario», da liquidare assumendo a parametro i limiti previsti dall'art. l'art. 32, comma 5, legge 183/2010 (Cass. Sez. Lav. 22/02/2023, n.5442; id., 02/12/2021, n. 37989; id., 14/01/2021, n.559, tutte relative a controversie tra lavoratori ed il CAS in materia di lavoro a termine).

10. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte, poiché nel caso da essa esaminato venivano in considerazione quattro contratti a tempo determinato (due dei quali nemmeno stipulati in forma scritta) conclusi tra le medesime parti per lo svolgimento delle stesse mansioni.

11. Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.500,00 a titolo di compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

13. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari



a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Tribulato.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione il 19/06/2024.

Il Presidente

Annalisa Di Paolantonio



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ex art. 3 – bis L. 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69S28C351W) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina (n. tessera 1275 del 7/10/98), in ragione del disposto della L. 53/94 ss.mm., quale difensore sig.ra ALIBERTI SANTA (codice fiscale LBRST52S55L950X), per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura conferita

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, copia informatica dell'Ordinanza n. 17816/2024 della Corte di Cassazione depositata in data 27/06/2024 (nome file 25920-2020 – Ordinanza) resa nel procedimento iscritto al NRG 25920/2020 della Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro, del quale attesto la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico NRG 25920/2020 della Corte di Cassazione sezione lavoro da cui sono stati estratti, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., al:

- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (codice fiscale 01962420830), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata autostradesiciliane@postacas.it estratto dal seguente pubblico elenco INI-PEC.

La presente notifica avviene dal seguente indirizzo PEC mittente studiotribulato@pec.giuffre.it intestata all'avv. Tribulato Giuseppe (codice fiscale TRBGPP69S28C351W) ed estratta dal seguente elenco pubblico: REGINDE